



Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

(LStrI)

**(facilitazione dell'esercizio di un'attività lucrativa indipendente,
considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi
d'informazione)**

Modifica del [...]

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 21a cpv. 7

⁷ Se le condizioni di cui al capoverso 2 sono soddisfatte, il Cantone può chiedere l'introduzione dell'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti.

Art. 30 cpv. 1 lett. l

¹ È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18–29) al fine di:

1. disciplinare l'attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l'asilo (art. 43 della legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo, LAsi), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85a) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).

¹ FF ...

² RS 142.20

³ RS 142.31

Art. 33 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} Il permesso di dimora è rilasciato o prorogato se il centro degli interessi del richiedente è in Svizzera. Questa condizione non si applica alle persone che soggiornano in Svizzera in via temporanea, nello specifico per seguire una formazione o una formazione continua, svolgere uno stage o sottoporsi a cure mediche.

² *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

Art. 34 cpv. 1 e 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a–d

¹ *Concerne soltanto il testo francese.*

² Il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero se:

- a. *Concerne soltanto il testo francese.*
- b. *Concerne soltanto il testo francese.*
- c. *Concerne soltanto il testo francese.*
- d. ha il centro dei suoi interessi in Svizzera.

Art. 38 cpv. 2–4

² Il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente o il titolare di un permesso di domicilio può esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera. Il permesso di dimora può essere vincolato alla condizione che per un determinato periodo lo straniero non cambi attività lucrativa.

³ e ⁴ *Abrogati*

Art. 61 cpv. 1 lett. a^{bis}

¹ Un permesso decade:

- a^{bis} quando non è più adempita la condizione secondo l'articolo 33 capoverso 1^{bis} o 34 capoverso 2 lettera d;

Art. 67 cpv. 1

¹ Fatto salvo il capoverso 5, la SEM vieta l'entrata in Svizzera a uno straniero se:

Art. 71b Trasmissione di dati medici per valutare l'idoneità al trasporto

¹ I medici curanti trasmettono i dati medici necessari per valutare l'idoneità al trasporto di persone oggetto di una decisione passata in giudicato riguardante l'allontanamento oppure l'espulsione secondo l'articolo 66a o 66a^{bis} CP⁴ o l'articolo 49a o 49a^{bis} CPM⁵ ai medici che, su incarico della SEM, assicurano il monitoraggio medico sull'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione al momento della partenza. La

⁴ RS 311.0

⁵ RS 321.0

trasmissione dei dati medici necessari non costituisce una violazione del segreto professionale (art. 321 cpv. 3 CP).

² I dati medici necessari sono trasmessi su richiesta:

- a. alle autorità cantonali cui compete l'allontanamento o l'espulsione;
- b. ai collaboratori della SEM responsabili per l'organizzazione centrale e il coordinamento dell'esecuzione coattiva dell'allontanamento o dell'espulsione;
- c. ai medici che, su incarico della SEM, assicurano la valutazione medica dell'idoneità al trasporto prima della partenza o il monitoraggio medico al momento della partenza.

³ Il Consiglio federale disciplina la trasmissione, la conservazione e la cancellazione dei dati.

Art. 73a Obbligo di presenza

¹ Per garantire l'esecuzione di una decisione passata in giudicato riguardante l'allontanamento oppure l'espulsione secondo l'articolo 66a o 66a^{bis} CP⁶ o l'articolo 49a o 49a^{bis} CPM⁷, l'autorità cantonale competente può obbligare una persona che non ha lasciato il Paese entro il termine di partenza impartitole a trattarsi per un massimo di sei ore al giorno, nell'arco di massimo un mese, nell'alloggio assegnatole. Questo provvedimento mira a garantire la presenza della persona interessata, necessaria al momento dell'accertamento dell'identità o dell'acquisizione dei documenti di viaggio e per l'organizzazione della partenza.

² L'obbligo di presenza termina quando non è più necessaria la presenza della persona interessata.

³ È ordinato dall'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

⁴ Contro la disposizione dell'obbligo di presenza può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 6

¹ Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, o pronunciata una decisione di prima istanza di espulsione secondo l'articolo 66a o 66a^{bis} CP⁸ o l'articolo 49a o 49a^{bis} CPM⁹, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

- b. incarcerare lo straniero se:
 6. disattendendo l'obbligo di presenza disposto in virtù dell'articolo 73a ha impedito l'esecuzione di un allontanamento o di un'espulsione.

6 RS 311.0

7 RS 321.0

8 RS 311.0

9 RS 321.0

Art. 76a cpv. 2 lett. k e 4

² I seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento:

- k. disattendendo l'obbligo di presenza disposto in virtù dell'articolo 73a ha già impedito una volta l'esecuzione di un trasferimento nello Stato Dublino competente.

⁴ Se lo straniero si rifiuta di salire a bordo di un mezzo di trasporto in vista dell'esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente, o se con il proprio comportamento impedisce in altro modo il trasferimento, può essere incarcerato allo scopo di garantire il trasferimento laddove non sia già stato incarcerato in virtù del capoverso 1 e risulti vana una misura più mite. La carcerazione può durare soltanto fino a che il trasferimento sia nuovamente possibile, ma al massimo sei settimane a contare dall'ordine di carcerazione.

Art. 93 cpv. 1

¹ Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, le imprese di trasporto aereo assistono senza indugio le persone trasportate cui è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen o cui è rifiutato il transito nella zona di transito internazionale degli aeroporti.

Art. 109h, lett. a n. 3 nonché h e i

Hanno accesso al sistema d'informazione, limitatamente ai dati menzionati tra parentesi nelle lettere seguenti e nella misura in cui richiesto dall'adempimento dei loro compiti:

- a. i collaboratori della SEM:
 - 3. nell'ambito di una procedura secondo il diritto in materia d'asilo o di stranieri, per ottenere informazioni sull'esistenza e sullo stato d'attuazione dei provvedimenti (dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a, c-g e j), in vista della partenza;
- h. nell'ambito del trattamento dei ricorsi, le corti competenti del Tribunale amministrativo federale, per ottenere informazioni sull'esistenza e sullo stato d'attuazione dei provvedimenti (dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e c-g), in vista della partenza;
- i. nell'ambito del rimpatrio volontario o coatto, le rappresentanze e missioni svizzere all'estero, per supportare la SEM nell'espletamento di accertamenti nello Stato di origine o di provenienza o in uno Stato terzo (dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e c-g).

Art. 122c cpv. 4

⁴ La SEM può pubblicare in forma anonima decisioni sul sanzionamento delle imprese di trasporto aereo dopo il loro passaggio in giudicato.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 26 giugno 1998¹⁰ sull'asilo

Art. 79 lett. a

La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta:

- a. trasferisce il centro dei suoi interessi in un altro Paese.

2. Legge federale del 20 giugno 2003¹¹ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. q e 2 lett. m

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- q. autorità cantonali di esecuzione delle pene e delle misure, per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'esecuzione di sentenze penali emanate dai tribunali penali cantonali e dalle autorità penali federali.

² La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- m. autorità cantonali di esecuzione delle pene e delle misure, per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'esecuzione di sentenze penali emanate dai tribunali penali cantonali e dalle autorità penali federali.

3. Legge federale del 20 dicembre 1946¹² su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

¹⁰ RS 142.31

¹¹ RS 142.51

¹² RS 831.10

Art. 93^{bis}, rubrica, nonché cpv. 2 e 2^{bis}

Informazione della Segreteria di Stato della migrazione e trattamento di dati

² Se constata che una persona notificata ha realizzato un reddito da attività lucrativa, l'Ufficio centrale di compensazione lo comunica d'ufficio alla SEM per la verifica degli indennizzi versati a titolo forfettario.

^{2bis} Trasmette inoltre alla SEM i dati dei conti individuali relativi all'attività lucrativa di cui al capoverso 1 in forma anonima. La SEM può valutare statisticamente questi dati ai sensi dell'articolo 39 della legge federale del 25 settembre 2020¹³ sulla protezione dei dati, al fine di generare indicatori per la commisurazione dei contributi federali secondo l'articolo 88 della legge del 26 giugno 1998¹⁴ sull'asilo e l'articolo 87 della legge federale del 16 dicembre 2005¹⁵ sugli stranieri e la loro integrazione, e per verificare il raggiungimento degli obiettivi d'integrazione.

¹³ RS 235.1

¹⁴ RS 142.31

¹⁵ RS 142.20